

ANASPED

LA NOSTRA VOCE



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 9 - anno V - Ottobre 2017

Riconoscimento delle professionalità nell'Unione: el Representante aduanero in Spagna



Uno sguardo all'esame di abilitazione della AEAT

Ci eravamo lasciati con un articolo in una news letter di qualche tempo fa dove veniva pubblicata un'intervista *Muy Interesante*. Rappresentava i sogni e le ambizioni professionali di Elena Di Benedetto - Ufficio Financial Services and Control presso un'importante azienda manifatturiera italiana - nel mentre studiava l'immensa materia doganale in preparazione dell'esame per la qualifica di Rappresentante Doganale. Bene, quel tempo è passato e con questo articolo Elena, dall'alto della sua nuova qualifica, ci racconta com'è andata (*ndr*)...

Un anno dopo l'entrata in vigore del Reg. UE 952/2013, quasi 900 aspiranti rappresentanti doganali si preparano a sostenere in Spagna il concorso convocato dalla AEAT (*Resolución 7282 de 21 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero*). Le prove da sostenere sono due: una teorica (100 domande a risposta multipla) ed una pratica (risoluzione per iscritto di casi pratici in 4 ore, senza normativa a supporto)

La novità, oltre al quadro normativo, è che tutti gli aspiranti che dimostrano di aver superato uno dei corsi di "*Derecho Aduanero*" riconosciuti dall'AEAT sono esonerati dalla prova teorica, dovendo superare quindi "solo" la pratica (art. 3, punto 3.2 della Resolución 7282). E così il 27 maggio 2017 giovani e meno giovani, professionisti e ragazzi all'inizio della carriera lavorativa, spagnoli, stranieri, alcuni previo superamento della prova teorica, altri avendo conseguito uno dei titoli sopra citati, si presentano nelle varie università di Spagna (Canarie comprese) per sostenere la prova pratica.

L'esame è un fascicolo di 18 pagine, una maratona di quattro ore che tocca l'applicazione tanto della legislazione doganale, quanto del diritto tributario spagnolo, approfondisce tanto i controlli a posteriori sulle dichiarazioni d'importazione quanto le imposte speciali, con le particolarità che queste ultime presentano nelle Canarie.

Il primo caso riguarda un'importazione dal Cile per la quale, dopo aver constatato le criticità della dichiarazione d'origine preferenziale in fattura sottoscritta dal fornitore, si presenta in dogana una dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU, mancando il giustificativo perfetto dell'origine preferenziale, con conseguente garanzia a copertura della potenziale obbligazione doganale. L'importatore, inoltre, sprovvisto di EORI, conferisce mandato ad uno spedizioniere senza specificarne la rappresentanza ed invoca un'ITV per merce identica rilasciata, tuttavia, ad altro operatore economico. Il caso è arricchito da una reintroduzione in franchigia.

L'esercizio n. 2 si concentra sui regimi speciali. Da cacao incluso in perfezionamento attivo, si ottengono cioccolatini da spedire in tutta l'UE: in Portogallo previa immissione in libera pratica (regime

Spedizionieri

doganali

42.51), in Francia con T1, eccetera. I cioccolatini restanti, dopo un passaggio in deposito doganale (regime 71.51), vengono in parte inviati in Russia (regime 31.51). Una piccola "trappola" viene inserita nell'esercizio poiché si commenta che i cioccolatini rimanenti nel deposito doganale devono essere venduti al dettaglio. Per finire, non manca un cenno all'importazione temporanea con esenzione parziale dei dazi.

Nel terzo e nel quarto esercizio il diritto tributario spagnolo è protagonista, anche se sempre con un collegamento alle fonti normative UE. In particolare nel caso n. 3, partendo da importazioni per le quali è necessario calcolare il valore in dogana, tenendo conto di variabili per appurare la padronanza degli art. 70-71-72 del CDU, si richiede di commentare le fasi del procedimento di "inspección" disciplinato nella "Ley General Tributaria Española" nel controllo a posteriori di operazioni d'importazione. Non mancano cenni alle sanzioni ed ai ricorsi contro le stesse, disciplinati dalla legislazione nazionale spagnola.

Per finire, nell'esercizio n. 4, l'attenzione è tutta sui prodotti oggetto di imposte speciali che vengono inclusi in depositi doganali ed in depositi fiscali (previa immissione in libera pratica). Il caso pratico si sofferma sulla successiva estrazione dei prodotti per invio in altri depositi fiscali in UE e per spedizione alle Canarie, dove avviene la sola immissione in consumo.

In tutti i casi, laddove sorge o può sorgere un'obbligazione doganale e/o tributaria, i candidati devono approfondire la figura del debitore: ex art. 77 CDU per la parte doganale, ai sensi della legislazione nazionale per IVA/Imposte speciali. Vengono valutati positivamente, per il punteggio finale, i commenti circa le differenze

nella responsabilità del rappresentante diretto e di quello indiretto.

Le reazioni dei partecipanti, subito dopo l'esame, sono state molteplici. Da un lato ci sono coloro che, a prescindere dal risultato, hanno apprezzato la prova: tecnica, pratica, che richiede padronanza della teoria. Nella risoluzione dei casi pratici, infatti, sono state valutate positivamente le risposte contenenti un riferimento agli articoli del CDU, della "Ley General Tributaria", eccetera. Dall'altro, i partecipanti più attenti all'equilibrio domande e tempo concesso per rispondere, hanno eccepito l'impossibilità di sviluppare adeguatamente tutti i casi pratici. Contando il totale delle domande (55 suddivise fra i 4 casi) ed ipotizzando di dedicare a ciascun esercizio un'ora, hanno concluso che il tempo per rispondere ad una domanda è stato di appena 4 minuti, senza contare i minuti da impiegare innanzi tutto per leggere e capire i casi pratici proposti. Un ultimo gruppo, infine, è costituito da veri "strateghi". Riconoscendo subito l'impossibilità di soddisfare tutti

i punti richiesti, questi partecipanti hanno scelto di rispondere completamente alle domande per le quali erano preparati, superficialmente ai punti per i quali la preparazione era più incerta e di lasciare per ultime (se avanza tempo) le domande più impossibili.

In generale, e su questo aspetto tutti sono d'accordo, la prova è stata molto selettiva, più del previsto. Come osservato dal giornale "Diario del Puerto", su 867 aspiranti rappresentanti doganali (di cui 404 esonerati dalla prova teorica) solo 132 hanno passato l'esame e con una votazione media di 5,70 (punteggio massimo 10, punteggio minimo per passare 5). Di questi 132, solo 38 hanno ottenuto un voto pari a 6, 3 candidati un voto superiore a 7 e solo 2 partecipanti sono riusciti a raggiungere un punteggio pari ad 8.

Elena Di Benedetto

Questa Associazione Nazionale si congratula per il prestigioso traguardo raggiunto. Un nuovo conoscitore di questa materia è un valore aggiunto per tutti. Per i colleghi e per le imprese che possono contare su interlocutori qualificati (ndr).



Giovanni Kessler è il nuovo direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato, su proposta del Ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, "il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli a Giovanni Kessler", come recita il comunicato finale del Cdm. L'avvio della procedura era stato deliberato dal consiglio dei ministri del 28 Luglio, con il benestare della conferenza unificata arrivato il 3 Agosto. Magistrato, classe 1956, già pubblico ministero dal 1985 al 2001 e deputato dal 2001 al 2006, dal 2011 dirige L'Olaf, l'ufficio europeo per la lotta antifrode. Kessler prenderà il posto di Giuseppe Peleggi alla guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 2008.

A nome di Anasped i migliori successi professionali a Giuseppe Peleggi ed i migliori auguri di buon lavoro al neo Direttore, sempre nel segno di una proficua e costruttiva collaborazione.

Le regole per la determinazione dell'origine

Cenni introduttivi

Dopo aver individuato la posizione nella nomenclatura doganale con l'ausilio di tutti gli strumenti forniti dall'ordinamento per l'esatta classificazione delle merci, uno dei passaggi obbligati del procedimento di accertamento doganale consiste nella determinazione della loro "origine", ritenendosi per tale il luogo dove una determinata merce si considera prodotta, naturalmente o per effetto dell'attività dell'uomo. Si tratta di un punto fondamentale dell'intero procedimento, poiché alla nozione di "origine" sono connesse sia l'adozione di misure "tariffarie", come l'applicazione dei dazi e delle altre tasse di effetto equivalente; sia l'adozione di misure "non tariffarie" come le misure di salvaguardia decise dalla Commissione europea in attuazione della politica commerciale dell'Unione.

Ai fini doganali la nozione di origine, deve essere tenuta ben distinta dalla nozione di provenienza; mentre la prima si riferisce all'individuazione del luogo dove la merce viene prodotta, o dove si considera prodotta sulla base di determinati parametri, la seconda si riferisce al luogo da cui la merce fisicamente proviene e si presenta per entrare in un territorio doganale. Il luogo di provenienza può essere influenzato dalle esigenze della logistica o da altre esigenze di natura commerciale e può non coincidere con il luogo dove la merce è stata prodotta. Il luogo di provenienza della merce non è, tuttavia, senza importanza: può essere molto rilevante per l'adozione di eventuali misure di sicurezza, da adottare ai fini della salvaguardia di interessi diversi da quelli strettamente connessi con la politica commerciale dell'Unione. Nello studio del sistema doganale ed in particolare di quello dell'Unione, non bisogna dimenticare infatti che le autorità doganali hanno comunque "la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali" (art. 3, Codice doganale dell'Unione) nel quadro delle disposizioni generali del Codice doganale. In senso lato, quindi, anche la mera provenienza della merce da un determinato luogo esterno al territorio doganale dell'Unione può essere oggetto di "accertamento" da parte delle autorità doganali, poiché anche per fini di sicurezza si deve compiere un'attività di controllo basata sulla classifica-

zione nella nomenclatura combinata, sull'attento esame della documentazione e, se del caso, sulla verifica fisica della merce. La provenienza è anche rilevante per i controlli che possono essere esercitati dagli Stati membri per mezzo di autorità di controllo anche diverse da quelle doganali, in relazione agli scambi nel mercato interno per l'adozione delle misure consentite dall'art. 36 (ex 30 TCE), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Tornando all'accertamento doganale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure tariffarie e di quelle non tariffarie conseguenti alle politiche commerciali dell'Unione è dunque l'origine della merce nel senso precisato più sopra, non la sua mera provenienza.

L'ordinamento doganale dell'Unione non fornisce una definizione della nozione di origine, ma indica i parametri che, secondo i principi adottati dall'Unione europea, consentono di attribuire ad una determinata merce l'origine del luogo ove essa è stata o si considera prodotta e quindi, per estensione, l'origine del Paese in cui il luogo si trova o del Paese cui il luogo appartiene.

La determinazione dell'origine può avere come riferimento il luogo geografico ove la merce è stata o si considera prodotta; in tal caso l'origine è definita come "origine geografica". Tuttavia, al fine di concedere misure tariffarie preferenziali, cioè più favorevoli rispetto a quelle normalmente previste nella tariffa doganale comune, in deroga all'applicazione del principio di cui all'art. I, GATT 1947, della "nazione più favorita", l'origine della merce può essere determinata ricorrendo a una *fictio iuris* prescindendo totalmente da criteri geografici ed applicando invece criteri normativi ed economici; in tal caso l'origine è definita come "origine preferenziale". In contrapposizione a questa, l'origine geografica viene anche definita come "origine non preferenziale".

L'intera materia, nella sostanza quasi immutata, è stata formalmente ridisegnata dal nuovo ordinamento doganale entrato in vigore il 1 maggio 2016. La disciplina dell'origine delle merci è distribuita tra il Codice doganale ed i suoi regolamenti di attuazione. Il Codice dell'Unione si limita a fissare negli artt. 59-68, CDU 2013, i prin-

cipi fondamentali per la determinazione dell'origine, nelle sue due categorie dell'origine "non preferenziale" e dell'origine "preferenziale"; il Regolamento delegato Ue n. 2446/15 contiene, negli artt. 31-70, e negli Allegati da n. 22-01 a n. 22-13, i criteri per l'applicazione dei principi fondamentali; il Regolamento di esecuzione UE n. 2447/15 contiene, negli artt. 57-126 e negli Allegati da n. 22-06 a n. 22-20, le disposizioni che riguardano la prova dell'origine. Queste disposizioni non sono, tuttavia, le uniche fonti nella materia dell'origine; esse sono solo le fonti principali di riferimento nonché quelle più facilmente accessibili. Per la merce non descritta negli Allegati, sono rilevanti le posizioni assunte a livello di prassi dai servizi della Commissione europea. Per la categoria dell'origine "preferenziale", invece, esiste un universo di disposizioni speciali integrative contenute negli Accordi specifici, e nei Protocolli ad essi allegati, che l'Unione ha stipulato e continua a stipulare con determinati Paesi terzi o gruppi di Paesi terzi, in attuazione

della propria politica commerciale. Significativi sono anche i numerosi interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione, che hanno contribuito negli anni a precisare la portata di alcune definizioni contenute nelle fonti.

Le regole di origine non preferenziale possono essere suddivise in due macro gruppi, che esemplifichiamo con "A" e "B" nello schema seguente. L'ordinamento doganale della Comunità economica europea ha recepito questa impostazione fin dal Reg. CEE n. 802/68, confluita, dapprima, nel Codice doganale comunitario Reg. CEE n. 2913/92 e, successivamente nel Codice dell'Unione attualmente in vigore (Reg. UE n. 952/13). La suddivisione delle regole di origine nei due gruppi principali costituisce ormai principio generale del diritto doganale internazionale e può essere applicata anche alle regole per la determinazione dell'origine preferenziale; anche gli accordi specifici stipulati tra l'Unione europea e determinati Paesi terzi o gruppi di Paesi terzi seguono, pertanto, questa impostazione.

REGOLE DI ORIGINE	
A	B
Regole applicabili alle merci ottenute interamente in un unico Paese o territorio	Regole applicabili alle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi o territori

Le regole applicabili alle merci "alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori" costituiscono la parte più complessa della materia. In epoca antecedente al 1 maggio 2016, infine, data di entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione, Reg. UE n. 952/13, nelle fonti comunitarie e nelle fonti internazionali di origine pattizia le regole di origine erano individuate con riferimento al luogo di produzione inteso soltanto come "paese",

non distinto dalla nozione di "territorio".

La precisazione del luogo di produzione come "paese o territorio" è stata introdotta dal 1 maggio 2016. E' probabile che l'introduzione del termine "territorio" alluda ai possibili casi in cui parti dello stesso territorio doganale, riferito ad un determinato Paese o gruppo di Paesi, sia diviso geograficamente in parti diverse e la distinzione rilevi ai fini della determinazione dell'origine.

Piero Bellante
Avvocato in Verona

Hotel Massimo d'Azeglio - Via Cavour, 18 - ROMA

Venerdì 1° Dicembre 2017 - ore 15,00

Consiglio direttivo Anasped

ore 17,00

**Assemblea ordinaria soci Anasped
(parte pubblica)**

Sabato 2 Dicembre 2017 - ore 09,30

**Assemblea ordinaria soci Anasped
(parte riservata ai Soci)**

save the date

save the date